

# Ordinanza di rimozione rifiuti, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi (rifiuti abbandonati su un fondo agricolo riconducibili a un cantiere edile)

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 22 febbraio 2024, n. 146 - Gabbricci, pres.; Fede, est. - (*Omissis*) (avv. Binacchi) c. Comune di Coccaglio (avv. Bezzi).

**Sanità pubblica - Rifiuti - Terreno agricolo - Rifiuti abbandonati riconducibili a un cantiere edile - Ordinanza di rimozione rifiuti, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.**

(*Omissis*)

## FATTO

1.- L'11.2.2022, su segnalazione di privati, la Polizia Locale dei Comuni del Monte Orfano, Coccaglio e Cologne rinvenne, su un terreno agricolo a Coccaglio in via -OMISSIS-, una considerevole quantità di rifiuti abbandonati riconducibili a un cantiere edile.

I rifiuti recavano la denominazione di un'impresa del parmense, la Polisetta s.r.l., che, su richiesta della Polizia Locale, fornì il nome dell'acquirente del materiale, al quale lo aveva venduto e consegnato il 23.6.2021 presso un cantiere ad Alfianello (BS): si trattava del ricorrente sig. -OMISSIS-, titolare di un'impresa edile individuale.

2.- Sentito per sommarie informazioni dalla Polizia Locale il 18.2.2022, il sig.-OMISSIS-dichiarò: *“la merce confermo che era la mia perché faccio rivestimenti e cappotti”*. Alla domanda per quale ragione i rifiuti fossero abbandonati su quel terreno, il ricorrente dichiarò: *“Non so dare una risposta, abito distante da Coccaglio e non riesco a dare una risposta. Solitamente i rifiuti li gestisco personalmente, non ho dipendenti che possano avere fatto questa operazione”*.

3.- Allora la Polizia Locale inviò alla Procura della Repubblica di Brescia, in data 23.2.2022, la comunicazione di notizia di reato per il delitto di cui al combinato disposto dell'art. 192, comma 1 e dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006.

Lo stesso giorno il Sindaco di Coccaglio emise l'ordinanza in epigrafe, con la quale, rilevata la connessione tra l'abbandono di rifiuti speciali e l'attività dell'impresa individuale del ricorrente, confermata da quest'ultimo, ordinò al medesimo di provvedere entro trenta giorni, previo accordo con la Polizia Locale, *“all'avvio del recupero o allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati e conseguentemente alla bonifica del sito indicato in oggetto e ripristino dei luoghi”*, attenendosi alle specifiche prescrizioni contenute nell'ordinanza.

4.- Ricevuta la notifica dell'ordinanza il 15.3.2022, il ricorrente dapprima ne ha chiesto il riesame con istanza del 21.3.2022, e poi l'ha impugnata con ricorso notificato il 12.5.2022.

5.- Questo Tribunale, con ordinanza n. 426 del 10.6.2022, ha respinto la domanda cautelare del ricorrente, ritenendo infondate le sue doglianze, tenuto conto:

*“- che, secondo quanto documentato dal Comune resistente, sono stati svolti accertamenti che hanno condotto a individuare, in una logica del “più probabile che non”, il ricorrente quale responsabile dell'abbandono illecito di rifiuti;*  
*- che, sempre secondo quanto documentato dal Comune, il ricorrente è stato sentito dagli uffici in merito all'abbandono di rifiuti di cui si discute, senza che tuttavia abbia indicato elementi istruttori da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione;*

*- che il termine di 30 giorni indicato in ordinanza è per l'avvio delle attività prescritte e non per il loro completamento”*.  
Dopo tale ordinanza il ricorrente non ha svolto difese.

## DIRITTO

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta un difetto di motivazione dell'ordinanza, la quale si sarebbe limitata ad affermare che *“vi è connessione tra l'abbandono di rifiuti speciali eseguito da -OMISSIS- e l'attività economica, ditta individuale di sua proprietà”*, evitando di dare contezza delle ricerche, delle indagini e degli accertamenti posti in essere per determinare e accertare in maniera inequivocabile l'esclusiva responsabilità del ricorrente nell'abbandono dei rifiuti.

1.1.- Il motivo è infondato, perché la Polizia Locale ha svolto congrui accertamenti, consistiti nel sopralluogo presso il terreno, nella richiesta del nominativo dell'acquirente della merce alla Polisetta s.r.l., che risultava quale società produttrice nei sacchi rinvenuti in loco, e infine nell'assunzione di sommarie informazioni dallo stesso ricorrente, il quale ha reso una dichiarazione confessoria circa la provenienza dei rifiuti dalla sua impresa, anche se ha dichiarato di non sapere come fossero finiti su quel terreno.

A fronte di questi elementi, del tutto sufficienti a ritenere il ricorrente responsabile dell'abbandono dei rifiuti, secondo il criterio del “più probabile che non”, il ricorrente non ne ha addotto alcuno in senso contrario; in particolare non ha dedotto che la merce gli sarebbe stata sottratta, e che pertanto l'abbandono della stessa non possa essergli imputato: non ha infatti



prodotto alcuna denuncia di furto di quella merce.

Secondo la giurisprudenza condivisa da questo Collegio, “*la prova riguardante l'individuazione del soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti può essere data anche attraverso presunzioni semplici, essendo applicabile a tal fine il criterio del "più probabile che non"; una volta fornita questa prova spetta al soggetto così individuato dimostrare di non essere l'autore materiale della condotta illecita, fornendo concreti elementi che portino senz'altro ad escludere l'assenza della sua responsabilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2021, n. 2003; id., sez. VI, 23 giugno 2014, n. 3165; T.A.R. Marche, sez. I, 21 settembre 2020, n. 548)*” (così T.A.R. Milano, sez. III, 14.4.2023, n. 945).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che non gli è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, in violazione sia dell'art. 7 della legge 241/1990, sia dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il quale prescrive l'instaurazione del contraddittorio con i soggetti interessati.

2.1.- Il motivo è infondato, dovendosi fare applicazione dell'art. 21 *octies*, comma 2, legge 241/1990, per il quale “*Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*”. Nel corso del giudizio infatti non è emerso nessun elemento che possa indurre a ritenere che il contenuto dell'ordinanza avrebbe potuto essere diverso. Peraltro, come giustamente rilevato dalla difesa del Comune, il ricorrente era stato sentito dalla Polizia Locale, e le sue dichiarazioni, anziché escludere la sua responsabilità, l'avevano confermata, assumendo natura sostanzialmente confessoria.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che sarebbe incongruo il termine di trenta giorni fissato nell'ordinanza per procedere alle attività prescritte.

3.1.- Anche questo motivo è infondato, perché l'incongruità del termine è semplicemente affermata dal ricorrente, in modo del tutto generico e apodittico, senza addurre alcun elemento che la comprovi, e senza nemmeno indicare il diverso termine che a suo avviso sarebbe congruo. Peraltro trenta giorni di tempo per rimuovere i rifiuti non può dirsi un termine incongruo per il titolare di un'impresa edile, che dispone certamente di uomini, mezzi e competenze per rimuovere materiali edili di scarto da un'area e per avviarli al recupero o smaltirli.

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Coccaglio le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

*(Omissis)*